



La fine delle “Corti ribelli”? La sentenza *Commissione c. Polonia* (C-448/23) e la difesa dell’architettura costituzionale dell’Unione europea

DI ROSITA SILVESTRE*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La genesi del conflitto: le nomine della legislatura uscente. – 2.1. Le controverse sentenze polacche sull’incostituzionalità del diritto UE. – 3. Il ricorso della Commissione e le conclusioni dell’Avvocato generale Spielmann. – 4. L’epica sentenza della Corte di giustizia dell’UE e il monito ai giudici polacchi. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

«Tanto tuonò che piovve!».

Con questa icastica espressione si può fotografare l’epilogo di una crisi istituzionale e giuridica senza precedenti, culminata nella storica sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 18 dicembre 2025, *Commissione c. Polonia*¹, attraverso la quale la CGUE ha dichiarato l’illegittimità del Tribunale costituzionale polacco.

Quello che per anni è apparso come un logorante attrito politico tra Varsavia e Bruxelles si è progressivamente trasformato in una sfida sistemica ai fondamenti dell’integrazione europea, rendendo inevitabile un intervento chiarificatore di portata epocale.

La crisi, le cui radici affondano nel 2015 con l’ascesa al potere del partito PiS (*Prawo i Sprawiedliwość*), ha visto il Tribunale costituzionale (TK) al centro di una manovra di erosione della propria indipendenza, attuata attraverso riforme legislative mirate a condizionarne la composizione e il funzionamento². Il punto di rottura irreversibile è sopraggiunto nel 2021, quando i giudici di Varsavia hanno apertamente negato il primato del diritto UE, invocando

* Dottore di ricerca in Diritto Pubblico (indirizzo UE), nell’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, già assegnista di ricerca in Diritto dell’UE nell’Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli.

¹ Corte giust., 18 dicembre 2025, causa C-448/23, *Commissione c. Polonia* (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione), ECLI:EU:C:2025:975.

² M. MIŻEJEWSKI, *La crisi dell’ordine costituzionale in Polonia negli anni 2015 e 2016 con le sue conseguenze politiche*, in *Nomos*, 1/2017; R. GRZESZCZAK, I. P. KAROLEWSKI, *The Rule of Law Crisis in Poland: A New Chapter*, in *VerfsBlog*, 2018.

l'identità nazionale per sottrarsi agli obblighi dei Trattati e contestando l'autorità interpretativa della Corte di Lussemburgo³.

In questo contesto, l'azione della Commissione europea, supportata dalle conclusioni dell'Avvocato generale Spielmann, è emersa come una necessaria difesa dell'integrità del sistema giurisdizionale comune, minacciata da una regressione autocratica che ha tentato di blindare un sistema disciplinare volto a coartare la libertà dei giudici ordinari⁴.

Del canto suo, la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi su tre quesiti fondamentali, che riflettono la gravità della crisi dello Stato di diritto nell'ordinamento polacco.

Il primo ha investito l'illegittimità delle pronunce del 2021 del TK, il quale ha dichiarato i Trattati fondativi incompatibili con la Costituzione polacca. Il secondo ha riguardato il disconoscimento dei principi del primato e di effettività del diritto UE, esemplificando l'intenzione dei giudici costituzionali di privare il diritto UE della capacità di operare uniformemente sul territorio dell'Unione. Il terzo ha interessato l'integrità dell'organo per accertate irregolarità nelle procedure di nomina di tre suoi membri e del Presidente in carica dal 2016.

Con l'accoglimento integrale del ricorso per infrazione, la CGUE ha neutralizzato la portata dirompente delle sentenze del TK. La decisione, infatti, riafferma la centralità dei principi dell'ordinamento europeo e ristabilisce il corretto assetto delle competenze giudiziarie all'interno dell'UE, il cui equilibrio appare messo a repentaglio dai tentativi di scardinamento dei giudici polacchi.

Tale linea d'azione ha trovato una sponda significativa nel mutato scenario politico dello Stato membro. Con l'insediamento del governo guidato da Donald Tusk a fine 2023, Varsavia ha infatti abbandonato la linea dello scontro frontale, avviando un complesso percorso di ripristino della legalità costituzionale. La pronuncia di Lussemburgo si pone, dunque, come il fulcro di legittimità necessario per guidare la delicata transizione nel paese, stabilendo i parametri giuridici per lo smantellamento di un sistema di nomine e una giurisprudenza con ogni evidenza incompatibili con i Trattati.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente contributo si propone di delineare i presupposti fattuali e giuridici del ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro la Polonia. L'indagine si soffermerà sulle conclusioni dell'Avvocato generale Spielmann per approdare, poi, all'esame critico della sentenza della CGUE, offrendo in chiusura brevi riflessioni sulla portata e sulle implicazioni del *decisum*.

³ L'avvio della procedura di infrazione avverso lo Stato polacco è avvenuto il 22 dicembre del 2021. V. INFR(2021)2261, comunicato Stampa: IP/21/7070, con nota: C. SANNA, *Dalla violazione dello stato di diritto alla negazione del primato del diritto dell'Unione sul diritto interno: le derive della "questione polacca"*, in *questa Rivista*, 2021; A. G. GRABIAS, W. SADURSKI, *Is It Poles Yet? Comment on Case K 3/21 of 7 October 2021 by the Constitutional Tribunal of Poland*, in *EuConst*, 2023.

⁴ Sulla questione relativa alle riforme del regime disciplinare orchestrato a danno dei giudici comuni in Polonia, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Relazione sullo Stato di diritto 2021. Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Polonia, 20 luglio 2021, SWD(2021) 722 final, eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0722.

2. La genesi del conflitto: le nomine della legislatura uscente.

Le dinamiche che hanno investito il TK, a seguito dell'affermazione elettorale del PiS (*Prawo i Sprawiedliwość*), delineano un quadro di estrema complessità istituzionale. La crisi trae origine dall'applicazione dell'art. 194, 1° comma, della Costituzione polacca, il quale riserva alla Camera bassa (*Sejm*) l'elezione dei 15 giudici costituzionali per un mandato novennale.

Nell'imminenza del rinnovo parlamentare dell'ottobre 2015, la precedente maggioranza (VII legislatura) facente capo a Piattaforma Civica aveva provveduto alla nomina di cinque nuovi membri. Tale scelta appariva strategicamente orientata: se per alcuni candidati la vacanza della carica si sarebbe verificata prima dell'insediamento del nuovo Parlamento (30 giorni dalle elezioni), per altri il mandato dei predecessori sarebbe scaduto solo nel dicembre successivo, dunque a legislatura già mutata.

L'efficacia di tali nomine veniva tuttavia neutralizzata dal Presidente della Repubblica, il quale negava il giuramento di rito ai giudici eletti, eccependo l'incompetenza del *Sejm* uscente e la conseguente violazione dei principi democratici⁵. Tale orientamento trovava parziale conferma nella giurisprudenza dello stesso Tribunale che, nel dicembre 2015, sanciva l'illegittimità parziale della legge elettorale del giugno precedente. Il collegio chiariva il principio cardine che la potestà di nomina spetta esclusivamente alla legislatura in cui si verifica l'effettiva vacanza del posto⁶. Tuttavia, sottolineava che il Presidente della Repubblica fosse tenuto ad accogliere il giuramento dei tre giudici eletti legittimamente nell'ottobre 2015, non godendo di alcuna discrezionalità quanto alle procedure di nomina. Nonostante tale decisione, ai giudici legittimi continuava a essere precluso l'esercizio della carica.

Il nuovo Parlamento a maggioranza PiS procedeva celermente all'elezione di cinque nuovi giudici sulla base di una novella legislativa approvata nel novembre 2015⁷. Tale riforma non solo rivendicava al nuovo *Sejm* il potere di nomina integrale, ma interveniva anche sulla durata dei mandati apicali (Presidente e Vicepresidente) e di altri componenti in carica.

Ne scaturiva un inedito stallo istituzionale: il Presidente del TK, ravvisando l'irregolarità formale dei nuovi eletti, ne inibiva l'esercizio delle funzioni. La risposta parlamentare si articolava, tra il 2015 e il 2016, nell'adozione di sei provvedimenti legislativi (i cosiddetti *remedial bills*), volti a ristrutturare la composizione dell'organo e a innalzare i quorum deliberativi⁸. L'intento sotteso era duplice: integrare forzatamente i giudici precedentemente esclusi e blindare le riforme dal rischio di un sindacato di costituzionalità negativo.

Nonostante i tentativi di depotenziamento, nel marzo 2016 il TK dichiarava l'incostituzionalità di tali emendamenti, che, tra l'altro, miravano a paralizzare l'attività

⁵ La notizia è apparsa in J. CIENSKI, *Polish constitutional crisis goes international*, dicembre 2015, Poland's constitutional crisis goes international – POLITICO.

⁶ Su L.25 giugno 2015, n. 1064, v. Trib.Cost.Pol, 3 dicembre 2015, K 34/15, Trybunał Konstytucyjny: Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.

⁷ Disegno di legge che modifica la legge sul Tribunale costituzionale del 25 giugno 2015. L'emendamento alla legge modificativa del TK è stato approvato il 19 novembre 2015 in assenza del voto dell'opposizione, che ha lasciato l'aula in segno di protesta, The Constitutional Tribunal Act.

⁸ *Ex multiis*, A. ANGELI, *Polonia. Le derive di una democrazia (quasi) maggioritaria: tra rischio di paralisi dell'organo di giustizia costituzionale e dualismo giuridico*, in *federalismi.it*, 2016.

dell'organo minandone le fondamenta⁹. Sicché, con una mossa di rottura con la prassi costituzionale, il Primo Ministro negava la pubblicazione della sentenza, privandola di efficacia legale e innescando le vibrante proteste dell'Alta Corte¹⁰.

Il definitivo inasprimento della crisi avveniva a fine 2016 tramite una nuova disposizione legislativa che attribuiva al Capo dello Stato il potere di nominare un Presidente ad interim. Quest'ultimo provvedeva immediatamente a consentire l'insediamento dei tre giudici precedentemente sospesi e validare la loro partecipazione al processo elettivo del nuovo Presidente definitivo, carica che sarebbe poi stata ricoperta dalla medesima figura ad interim. L'elezione del Presidente del TK, dunque, avveniva sulla base di una deliberazione illegittima, in quanto l'Assemblea generale dei giudici convocata per l'elezione del vertice decideva in composizione monca.

2.1. Le controverse sentenze polacche sull' incostituzionalità del diritto UE.

Nonostante i ripetuti moniti delle istituzioni europee sui rischi per l'indipendenza della magistratura e la tenuta dello Stato di diritto, la tensione tra Varsavia e Bruxelles è sfociata in un aperto conflitto giurisdizionale¹¹. La contesa ha visto come protagonista i giudici costituzionali polacchi in opposizione ai giudici del Kirchberg, in un confronto diretto sulla gerarchia delle fonti e sulle rispettive competenze.

Il primo passaggio cruciale di questa *escalation* risale alla decisione del 14 luglio 2021¹². In tale occasione, il TK rispondeva a un quesito della Camera disciplinare della Corte Suprema polacca in merito all'obbligatorietà delle misure cautelari disposte dalla CGUE nell'aprile 2020¹³. Queste ultime imponevano la sospensione delle norme nazionali che attribuivano alla Camera disciplinare la competenza a deliberare sull'immunità e sullo status dei magistrati.

Il Tribunale polacco giudicava tali misure cautelari come incompatibili con la Costituzione nazionale, definendole *ultra vires*. La motivazione risiede nell'assunto che l'organizzazione del sistema giudiziario rientri nelle competenze esclusive degli Stati membri e non dell'Unione, alla luce dei principi di sussidiarietà e proporzionalità¹⁴. Peraltro, i giudici di

⁹ Trib. Cost. Pol, 9 marzo 2016, K 47/15, Trybunał Konstytucyjny: Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

¹⁰ La notizia è apparsa su Radio Poland il 27 aprile 2016: *Poland's Supreme Court opposes government in constitutional wrangle*, <http://archiwum.thenews.pl/>.

¹¹ P. MANZINI, *Verso un recesso de facto della Polonia dall'Unione europea*, in *questa Rivista*, 2021.

¹² Trib. Cost. Pol, 14 luglio 2021, P 7/20, Trybunał Konstytucyjny: Obowiązek państwa członkowskiego UE polegający na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa.

¹³ Corte giust., 8 aprile 2020, causa C-791/19 R, *Commissione c. Polonia (Regime disciplinare dei giudici)* ECLI:EU:C:2020:277.

¹⁴ Il TK ha stabilito che le misure provvisorie emesse dalla CGUE nel 2021 violano i principi di sussidiarietà e proporzionalità, poiché interferiscono in modo sproporzionato nell'organizzazione dell'autorità giudiziaria polacca privando i giudici della Camera Disciplinare della possibilità di pronunciarsi su casi disciplinari. Orbene, l'erronea valutazione del TK sulla ripartizione delle competenze in materia giudiziaria rimanda a una nota giurisprudenza, secondo la quale «sebbene l'organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi loro incombenti in forza del diritto dell'Unione». Corte giust., 7 luglio 1992, causa C-369/90, *Micheletti*, ECLI:EU:C:1992:295, punto 47. Inoltre, nell'esercitare le competenze sovrane in detta materia, «gli Stati membri sono tenuti a rispettare i loro obblighi derivanti dal diritto dell'UE e, in particolare, dagli articoli 2 e 19 TUE». V. Corte giust., 20 aprile 2021, C-896/19, *Repubblica*, ECLI:EU:C:2021:311, punto 48, e Corte giust., 5 giugno

Varsavia negavano che il principio del primato del diritto UE, nonché il dovere di leale cooperazione, ai sensi dell'art. 4, par. 3, TUE, potessero legittimare un'erosione della sovranità statale, superando le norme nazionali in materia di ordinamento giudiziario.

Il clima di scontro si arroventava ulteriormente a seguito della sentenza pregiudiziale della CGUE del marzo 2021, che censurava le riforme polacche volte a eliminare il controllo giurisdizionale del Consiglio Nazionale della Magistratura (KRS) sulle nomine dei candidati alla Corte suprema¹⁵. In risposta a tale pronuncia, e su impulso del Primo Ministro, il TK emanava il 7 ottobre 2021 la storica sentenza K 3/21, basata su tre pilastri fondamentali.

Il provvedimento, innanzitutto, dichiarava l'incostituzionalità degli artt. 1 e 4, par. 3, TUE. Il Tribunale affermava che tali norme, nell'interpretazione fornita dalla CGUE, eccedono le competenze delegate dalla Polonia con la sottoscrizione dei Trattati. Ribadiva che la Costituzione polacca costituisce la legge suprema dello Stato, prevalendo sul diritto dell'Unione per forza vincolante e applicazione.

A seguire detto Tribunale censurava l'art. 19, par. 1, 2° comma, TUE. Riteneva, invero, non conforme alla Costituzione la menzionata disposizione del Trattato nella parte in cui, per garantire una tutela giurisdizionale effettiva, consentirebbe ai giudici nazionali di applicare disposizioni compatibili con il diritto UE ma contrarie alla Carta costituzionale nazionale.

In ultimo, imponeva ai giudici ordinari un vero e proprio divieto di disapplicazione delle leggi nazionali, quand'anche dichiarate dalla CGUE non conformi al diritto UE. *De relato*, disconosceva la competenza esclusiva della CGUE nell'interpretazione del diritto dell'Unione e nella definizione della portata delle norme europee, qualora queste ultime fossero ritenute lesive dell'identità nazionale. Secondo i giudici costituzionali, la prevalenza del diritto UE sulle leggi interne legittime avrebbe infatti costituito una violazione dell'assetto costituzionale dello Stato.

Non v'è dubbio, dunque, che questa evoluzione giurisprudenziale segna il passaggio da una crisi di natura politica a uno strappo strutturale. Affermando la prevalenza della Costituzione nazionale sui Trattati e contestando il potere interpretativo della CGUE, il Tribunale polacco ha di fatto messo in discussione le fondamenta stesse del processo di integrazione europea e il principio di uniformità del diritto dell'Unione.

2023, causa C-240/21, *Commissione c. Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici)*, ECLI:EU:C:2023:442, punto 63.

¹⁵ Corte giust., 2 marzo 2021, causa C-824/18, *AB*, ECLI:EU:C:2021:153. Per le stesse ragioni, il TK ha respinto anche le motivazioni della sentenza della Corte giust., 6 ottobre 2021, C-487/19, *W.Z.*, ECLI:EU:C:2021:798. Intanto, la Corte di giustizia emetteva il 14 luglio 2021 un'ordinanza cautelare nell'ambito di un ricorso per infrazione intentato dalla Commissione contro la Repubblica di Polonia relativo alla sospensione delle leggi di modifica della Corte suprema e degli organi giurisdizionali che qualificano come illecito disciplinare l'esame di indipendenza ed imparzialità dei giudici: Corte giust., 14 luglio 2021, causa C-204/21 R, *Commissione c. Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici)*, ECLI:EU:C:2021:593 e Corte giust., 27 ottobre 2021, C-204/21 R, *Commissione c. Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici)*, ECLI:EU:C:2021:878. Inoltre, dichiarava che la legge polacca sul regime disciplinare dei giudici è incompatibile con il diritto dell'Unione. V. Corte giust., 15 luglio 2021, causa C-791/19, *Commissione c. Polonia (Regime disciplinare dei giudici)*, ECLI:EU:C:2021:596.

3. Il ricorso della Commissione e le conclusioni dell'Avvocato generale Spielmann.

L'avvio del ricorso per infrazione da parte della Commissione europea segna il culmine di una crisi sistemica che ha progressivamente eroso l'indipendenza del TK polacco, ormai considerato come privo dei requisiti di imparzialità, indipendenza e precostituzione per legge¹⁶.

A destare profonda preoccupazione è stato, in primo luogo, il progressivo accentramento della procedura di nomina dei giudici costituzionali sotto il controllo del potere politico.

Tale fenomeno si è realizzato mediante l'eliminazione di ogni contrappeso parlamentare alle modifiche della composizione del Tribunale e attraverso la crescente ingerenza del Capo dello Stato nel processo di revisione costituzionale in Polonia. La nomina a Presidente di un candidato vicino al partito di governo e l'integrazione dei tre giudici irregolari sono sopraggiunti, in effetti, in clamoroso contrasto con le disposizioni costituzionali sulle procedure di nomina.

Dall'altro lato, va rammentato il ruolo dei giudici costituzionali nel conferire legittimità costituzionale alle "Leggi Bavaglio", con particolare riferimento alle disposizioni sulla responsabilità disciplinare dei giudici¹⁷. A questi ultimi la Consulta polacca ha espressamente precluso il potere di sindacare gli atti di nomina di magistrati privi dei requisiti di indipendenza¹⁸. E non solo. Con le due pronunce menzionate, ha inibito l'applicazione delle disposizioni del diritto UE riguardanti l'indipendenza giudiziaria, privando di efficacia nell'ordinamento interno le ordinanze della CGUE preposte a garantire il diritto a un tribunale imparziale e precostituito per legge¹⁹.

Dunque, l'intervento della Commissione europea si è reso indispensabile per contrastare l'allarmante deriva antieuropea, oltre che incostituzionale, della Polonia, mentre il deferimento della questione alla CGUE nel marzo 2023, dopo gli esiti infruttuosi della fase precontenziosa, cristallizza la critica politica in una rigorosa censura di carattere tecnico-giuridico.

Collegando le prime due doglianze, la Commissione, invero, ha invocato l'articolo 19, par. 1, 2° comma, TUE, innanzitutto, evidenziandone l'interpretazione erronea rinvenuta nelle sentenze del TK, interpretazione che avrebbe mirato a pregiudicare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (punti 40 e 43).

Il *vulnus* delle sentenze risiederebbe nel disconoscimento del primato del diritto UE, nonché dei principi di autonomia, effettività, applicazione uniforme degli artt. 2, 4, par. 3, 19, par. 1, 2° comma, TUE, e art. 279 TFUE. La violazione contestata dall'esecutivo europeo ai giudici costituzionali si sarebbe consumata su due fronti: l'opposizione della Costituzione

¹⁶ Sul graduale smantellamento dell'organo costituzionale polacco si veda già: Comm. Venezia, comunicato stampa di ottobre 2016, Ref. DC 162(2016): *New Polish law on constitutional tribunal gives excessive power to parliament and the executive over the judiciary*, Venice Commission: *New Polish law on constitutional tribunal gives excessive power to parliament and the executive over the judiciary* - Portal.

¹⁷ V. le leggi approvate l'8 dicembre 2017 e quelle di modifica del 20 dicembre 2019 (*Muzzle law* o legge museruola) sulla Corte suprema e sulla giurisdizione ordinaria e amministrativa. La suddetta normativa è reperibile attraverso il Consiglio d'Europa, Comm. Venezia, CDL-REF(2020)005 Poland - Supreme Court Act of 8 December 2017 with Amendments of 20 December 2019 - Venice Commission of the Council of Europe.

¹⁸ Trib. Cost. Pol., 4 marzo 2020, P 22/19, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 22/19. - Dz.U.2020.413 - OpenLEX e Trib. Cost. Pol., 20 aprile 2020, U 1/20, Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 1/20. - Dz.U.2021.175 - OpenLEX.

¹⁹ Ci si riferisce, in particolare all'articolo 19, par. 1, 2° comma, TUE, e all'ordinanza cautelare Corte giust., 8 aprile 2020, causa C-791/19 R, *Commissione c. Polonia, cit.*, nonché ordinanza Corte giust., 14 luglio 2021, causa C-204/21 R, *Commissione c. Polonia, cit.*

nazionale agli obblighi pattizi e la «capziosa» protezione di un apparato disciplinare volto a coartare l'indipendenza dei giudici comuni²⁰.

Secondo la Commissione, la dichiarazione di incostituzionalità dell'interpretazione estensiva dell'art. 19 TUE fornita dalla CGUE configura un paradosso giuridico. Uno Stato membro non può invocare la propria Costituzione per sottrarsi agli obblighi di quegli stessi Trattati che ha liberamente sottoscritto. Inoltre, sottraendo ai giudici ordinari il potere di verificare la regolarità delle nomine dei propri colleghi, il TK avrebbe avallato un sistema che scoraggia i magistrati dal sollevare questioni di diritto UE, ledendo direttamente il diritto dei cittadini a essere giudicati da un giudice terzo.

Significativamente, la Commissione ha esteso la portata dell'art. 19 TUE, in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, per dimostrare che una Corte Costituzionale la cui composizione sia irregolare o soggetta a influenze politiche perde la propria funzione di garante della tutela giurisdizionale effettiva²¹. Una siffatta compromissione dell'indipendenza non solo svuota di contenuto il diritto a un equo processo²², ma incrina irreparabilmente il meccanismo di cooperazione tra i giudici nazionali e la CGUE, mettendo a rischio l'uniformità e l'efficacia dell'intero ordinamento europeo.

E, in effetti, con la controreplica del gennaio 2024, il neo-governo Tusk ha formalmente riconosciuto gli addebiti mossi dalla Commissione europea, anticipando la posizione che l'Avvocato generale Spielmann avrebbe poi ufficializzato nelle sue conclusioni dell'11 marzo 2025²³.

Nelle sue conclusioni, Spielmann, invero, ha confermato la responsabilità della Polonia per l'inadempimento contestato, originato dalle pronunce del proprio Tribunale costituzionale. Tali argomentazioni hanno offerto alla CGUE un solido supporto *ad adiuvandum* per l'accoglimento del ricorso, evidenziando la gravità di una sfida che colpisce l'unità stessa del diritto UE²⁴.

Innanzitutto, è apparso quasi scontato l'invito dell'AG ad accogliere la prima censura relativa alla violazione dell'art. 19, par. 1, 2° comma, TUE. Spielmann ha ribadito che il principio di tutela giurisdizionale effettiva è irrimediabilmente compromesso quando una legge nazionale o una sentenza impediscono ai giudici comuni di verificare la regolarità delle

²⁰ Cfr. Trib. Cost. Pol., 4 marzo 2020, P 22/19, *cit.* e Trib. Cost. Pol., 20 aprile 2020, U 1/20, *cit.*

²¹ Punto 98. Tra il 2016 e il 2017 la Commissione europea ha intrapreso una serie di iniziative volte a verificare la sussistenza di gravi violazioni dello Stato di diritto, fino all'attivazione della procedura ex art. 7 TUE. Sul punto, si leggano: D. KOCHENOV, L. PECH, *The European Commission's Activation of Article 7: Better Late than Never?*, in *VerfBlog*, 2017; P. MORI, *La questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi*, in *federalismi.it*, 2020.

²² Corte giust., 15 novembre 1994, parere 1/94, ECLI:EU:C:1994:384; Corte giust., 25 luglio 2018, causa C-216/18 PPU, *LM*, ECLI:EU:C:2018:586; Corte giust., 19 novembre 2019, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, *A.K. e a.*, ECLI:EU:C:2019:982; Corte giust., 26 marzo 2020, cause riunite C-542/18 RX-II e C-543/18, *Simpson e HG*, ECLI:EU:C:2020:232. Cfr., Corte EDU, 23 novembre 2016, *Baka c. Ungheria*, ricorso n. 20261/12; Corte EDU, 1° dicembre 2020, *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda*, ricorso n.26374/28; Corte EDU, 22 luglio 2021, *Reczkowicz c. Polonia*, ricorso n. 43447/19; Corte EDU, 7 maggio 2021, *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, ricorso n.4907/18.

²³ Conclusioni dell'Avvocato generale Spielmann, presentate l'11 marzo 2025, causa C-448/23, *Commissione c. Polonia*, (*Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell'Unione*), ECLI:EU:C:2025:165.

²⁴ V. approfonditamente G. DI FEDERICO, *La crisi esistenziale dell'ordinamento costituzionale europeo: le conclusioni dell'Avvocato generale Spielmann nel caso Commissione c. Polonia*, in *Riv. cont. eur.*, 2/2025.

procedure di nomina dei magistrati²⁵. Tale assunto si inserisce in una giurisprudenza ormai consolidata, secondo cui la possibilità per un giudice di considerare inesistenti sentenze pronunciate da organi non indipendenti e disapplicarle²⁶ è una condizione necessaria per garantire il primato del diritto dell'UE (punto 52).

Tuttavia, il cuore delle conclusioni risiede nell'analisi del primato, definito un «requisito esistenziale» dell'integrazione europea (punti 61-95)²⁷. Spielmann ha esaminato il delicato equilibrio tra il rispetto dell'identità nazionale ai sensi dell'art. 4, par. 2, TUE e la necessaria applicazione uniforme del diritto UE. Quest'ultima, insieme ai principi di uguaglianza tra Stati, buona fede e leale cooperazione, è consustanziale all'ordinamento giuridico UE e costituisce il principio a cui il TK ha tentato di sottrarsi invocando strumentalmente la clausola identitaria (punto 62). In particolare, l'identità nazionale polacca, secondo Spielmann, non può delegittimare l'efficacia nel territorio polacco dell'indipendenza della magistratura e della tutela giurisdizionale effettiva, né può giustificare l'allontanamento della Polonia dallo Stato di diritto, entrambi valori fondativi e ineludibili dell'UE, ai sensi dell'art. 2 TUE (punto 68).

In tal senso, l'analisi rileva una tensione concettuale fondamentale nella contrapposizione tra lo Stato di diritto, configurato come un obbligo giuridico e di risultato, alla cui attuazione uniforme sono vincolati gli Stati membri, e l'identità nazionale. Quest'ultima, espressione delle strutture costituzionali interne, riserva agli Stati il diritto di rivendicare margini di discrezionalità politica (punto 69). Tuttavia, quando è intesa come una prerogativa sovrana incedibile, genera quella collisione istituzionale evidenziata da Spielmann con riferimento alla nota sentenza del TK del 7 ottobre 2021. La condotta dei giudici costituzionali polacchi è una «ribellione senza precedenti» (punto 75), egli ha affermato, volta a eludere le conseguenze giuridiche derivanti dall'adesione della Polonia all'Unione (punto 76).

A questo punto, l'AG manifesta l'inquietudine per i tentativi dei giudici nazionali di ridefinire il primato al fine di proteggere la sovranità residua dalla cessione di competenze all'UE, timorosi del pericolo di una funzione di controllo politico da parte della CGUE e della primazia interpretativa di quest'ultima²⁸. La scelta di rigettare l'interpretazione dell'art. 19 TUE nascerebbe dalla volontà di difendere il potere costituzionale del Presidente della Polonia di nominare i magistrati (su indicazione del KRS). Per il TK, permettere ai giudici nazionali di verificare la regolarità di tali procedure e, quindi, avallare l'applicazione *tout court* dell'art. 19 TUE, significherebbe mettere in discussione atti presidenziali che, per loro natura, devono considerarsi definitivi e non soggetti a revisione.

Altro aspetto ancora che Spielmann ha evidenziato è l'identità costituzionale che la Polonia ha invocato in particolare nella sentenza del 14 luglio 2021 per contestare le più volte menzionate disposizioni del diritto primario.

In specie, egli ha approfondito la dicotomia tra identità nazionale e identità costituzionale (punto 83), chiarendo che la prima non rappresenta una licenza a deroghe unilaterali ai Trattati.

²⁵ Corte giust., 21 dicembre 2021, cause riunite C-357/19, C-379/19, C-547/19, C 811/19 e C-840/19, *Euro Box Promotion*, ECLI:EU:C:2021:1034 e Corte giust., 22 febbraio 2022, causa C-430/21, *RS*, ECLI:EU:C:2022:99.

²⁶ Corte giust., 2 marzo 2021, causa C-824/18, *AB*, *cit.*; Corte giust., 6 ottobre 2021, causa C-487/19, *W.Ż.*, *cit.*

²⁷ Già nell'introduzione l'AG menziona autorevole dottrina: P. PESCATORE, *L'ordre juridique des Communautés européennes: étude des sources du droit communautaire*, Presses universitaires de Liège, Liège, 1973, II ed., p. 227.

²⁸ V., *inter alia*, C. I. NAGY, *The Rebellion of Constitutional Courts and the Normative Character of European Union Law*, in *ICLQ*, 2024, pp. 65-101.

Essa deve invece operare come un parametro interpretativo integrato nell'ordinamento UE (punti 85-90), volto a bilanciare interessi generali nel rispetto della membership europea (punto 92).

Tale contrapposizione trova una sintesi armonizzante nella giurisprudenza della CGUE che, secondo l'AG, resta l'unica autorità legittimata a comporre i conflitti inter-ordinamentali (punto 93)²⁹.

Nonostante il rilievo della disamina condotta, le conclusioni evidenziano, nondimeno, una lacuna teorica: il riferimento larvale all'identità costituzionale europea. Se questa idea venisse, al contrario, sviluppata non solo come espediente retorico, ma come un sistema di "controlimiti invertiti" per neutralizzare i casi in cui l'identità nazionale venga sfruttata per violare i valori fondanti di cui all'art.2 TUE, diverrebbe lo scudo necessario per preservare l'essenza stessa dell'ordinamento sovranazionale da ogni possibile violazione³⁰. In questa prospettiva, la posizione prudente e quasi equidistante dell'AG appare dettata dalla necessità di preservare l'equilibrio stabilito dai Trattati evitando di compromettere l'autonomia degli Stati membri, l'identità nazionale e il pluralismo costituzionale³¹. A questo approccio conservativo si contrappongono le argomentazioni decisamente più dirompenti riportate dall'AG Čapeta nelle sue conclusioni relative alla procedura d'infrazione promossa dalla Commissione europea contro l'Ungheria per la violazione dei diritti LGBTQ+³².

Tale procedimento si connota per una forte carica innovativa. Per la prima volta, infatti, la Commissione ha sostenuto la diretta applicabilità dell'art. 2 TUE, superando le tradizionali obiezioni basate sui limiti di competenza dell'Unione e sulla natura non processabile di tale norma qualora priva di un aggancio specifico ad altri obblighi del diritto UE³³.

Così, in oltre 100 punti delle sue conclusioni, l'AG Čapeta ha rivendicato il valore giuridico autonomo dell'art. 2 TUE, declinandolo non solo nella sua dimensione funzionale – quale garante della coerenza dell'ordinamento giuridico UE – ma anche in quella strutturale di fondamento costituzionale del medesimo. Secondo l'AG, infatti, i valori «dipingono il quadro di una democrazia costituzionale» che rispetta i diritti fondamentali (punto 157). Discostandosi, quindi, dalla visione dell'omologo Spielmann, Čapeta ha formulato un'interpretazione inedita dell'art. 2 TUE, secondo una duplice chiave di lettura: epistemologica, in quanto i valori rappresentano l'identità profonda e fondativa dell'Unione, e teleologica, in quanto tali valori

²⁹ P. PESCATORE, *Études de droit communautaire européen 1962-2007: avec une liste bibliographique complémentaire*, Collection droit de l'Union européenne – Grands écrits, Bruylant, Bruxelles, 2008, pp. 87-88.

³⁰ P. MANTILLAS DE LOS RÍOS, *European Constitutional Identity as the Unamendable Core of the EU Treaties*, in *ECLR*, 2025.

³¹ Sulla cautela della giurisprudenza a conferire una portata eccessivamente estesa all'identità europea confluita nei valori di cui all'art. 2 TUE si veda: S. OKUNROBO, *Case C-769/22: A further step in the protection of the fundamental rights within the European Union?*, in *Eur. Law Blog*, 2023.

³² Conclusioni dell'Avvocato generale Čapeta, presentate il 5 giugno 2025, causa C-769/22, *Commissione c. Ungheria*, ECLI:EU:C:2025:408. La legge sulla protezione dei minori LXXIX, varata nel 2021, accusata di discriminazione e violazione di diritti fondamentali, è oggetto della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea il 19 dicembre 2022, attualmente pendente. Comm. europea, 19 dicembre 2022, causa C-769/22, *Commissione europea c. Ungheria*, 2023/C 54/19.

³³ Il concetto di *mutual amplification*, ovvero di estensione della portata dell'art.2 TUE in rapporto a specifici obblighi e di diretta invocabilità in giudizio è ben chiarito da: A. VON BOGDANDY, L. D. SPIEKER, *Countering the Judicial Silencing of Critics: Article 2 TEU Values, Reverse Solange, and the Responsibilities of National Judges*, in *EuConst*, 2019, pp. 391-426.

non sono statici, ma costituiscono il fine ultimo del processo di integrazione europea, la cui direzione è intrinsecamente politica, quand'anche non ancora pienamente compiuta.

Per tali ragioni, l'AG è giunta a una conclusione di rottura. La constatazione di una violazione autonoma dell'art.2 TUE da parte di uno Stato membro è possibile (punto 225) ed è in sé rilevante per tracciare quelle «linee rosse» che la Corte di giustizia ha designato quali standards minimi europei inderogabili (punto 241)³⁴.

Non cogliendo, invece, l'occasione propizia per soffermarsi su questo aspetto, l'AG Spielmann è giunto alla disamina del terzo motivo di ricorso per confermare i dubbi sull'autonomia del TK. A suo avviso, tale conclusione si basa sulle irregolarità riscontrate nella nomina dei suoi membri, prova di un condizionamento concreto da parte del Governo e del Parlamento sulla struttura e sulle attività del TK, come già, peraltro, certificato dalla Corte EDU nel maggio 2021³⁵. Anche la nomina del suo Presidente, individuato in un giudice designato *ad hoc* per rimpiazzare il predecessore, confermerebbe l'«influenza diretta e concreta dei poteri legislativo ed esecutivo sulla composizione e sul funzionamento del Trybunał Konstytucyjny», generando di fatto un «elevato rischio di ingerenza politica» (punto 112).

4. L'epica sentenza della Corte di giustizia dell'UE e il monito ai giudici polacchi.

Con il suo pronunciamento del 18 dicembre 2025, la CGUE ha dichiarato integralmente fondate le contestazioni della Commissione, constatando la violazione dei Trattati da parte della Polonia.

La sentenza in commento si articola tra profili tecnici di giurisprudenza consolidata e profili di politica costituzionale.

La Corte rinviene il fondamento giuridico della prima censura (nella sua I parte) nell'indipendenza della magistratura, quale attributo indefettibile del principio di effettività della tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 19, par. 1, 2° comma, TUE, in combinato disposto con l'art.47 della CDFUE, e ne pone in luce la natura di componenti essenziali dello Stato di diritto ai sensi dell'art.2 TUE.

I giudici hanno sottolineato come la sentenza emessa dal TK in data 7 ottobre 2021 si ponga in aperto contrasto con il precetto della tutela giurisdizionale effettiva, in quanto, disattendendo gli orientamenti della Corte, essa ha negato ai magistrati nazionali il potere di verificare la regolarità delle procedure di nomina dei giudici – comprese le delibere del KRS che propongono i candidati a tali incarichi – e di esprimersi sulla natura viziata di tali iter.

Sul principio di protezione giudiziaria efficace ricorre nelle affermazioni della CGUE una narrazione giuridica ormai nota.

Invero, essa ha confermato che il legame tra lo Stato di diritto, l'indipendenza dei giudici e l'identità stessa dell'Unione europea rappresenta il cuore pulsante dell'ordinamento giuridico sovranazionale. Come stabilito dall'art. 2 del TUE, la protezione giudiziaria effettiva non è un orpello procedurale, bensì un elemento consustanziale allo Stato di diritto, riconosciuto dagli

³⁴ Già con le sue sentenze sulla condizionalità la Corte di giustizia, invero, ha delimitato i confini delle azioni statali e ha esteso la portata dell'art.2 TUE. Corte giust., 16 febbraio 2022, C-156/21, *Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, ECLI:EU:C:2022:97 e Corte giust., 16 febbraio 2022, C-157/21, *Repubblica di Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*, ECLI:EU: C:2022:98.

³⁵ Corte EDU, *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*, cit.

Stati membri attraverso le proprie tradizioni costituzionali e protetto a livello internazionale dagli artt. 6 e 13 della CEDU (punti 105 e ss.).

In questo contesto, l'indipendenza dei tribunali conferisce espressione concreta ai valori che definiscono l'UE come un ordine giuridico comune che istituzioni e Stati membri sono chiamati obbligatoriamente a osservare (punto 108).

Il custode di tale assetto è la CGUE, indicata come l'unica depositaria dell'interpretazione definitiva e vincolante dei requisiti che assicurano una protezione giudiziaria efficace, come ribadito, peraltro, nella decisione sulla causa Commissione c. Polonia del 2023 (punto 110)³⁶. Per garantire la coerenza, l'autonomia e il pieno effetto del diritto dell'Unione, infatti, il sistema si avvale del rinvio pregiudiziale *ex art. 267 TFUE*, strumento che traccia un percorso obbligato per i giudici nazionali che, di fronte a dubbi interpretativi, sono tenuti a interrogare gli omologhi europei per assicurare un'applicazione uniforme delle norme UE³⁷.

Tale cooperazione implica responsabilità precise: i magistrati nazionali hanno infatti l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione interna – anche di rango costituzionale – che risulti contraria a norme dell'Unione dotate di effetto diretto, come l'articolo 19 TUE (punti 115 e 119)³⁸. Questa tutela si estende fino alla legittimità stessa della funzione giudicante, nella misura in cui una sentenza pronunciata da un giudice privo di indipendenza, ad esempio a causa di una nomina gravemente viziata, può essere ritenuta giuridicamente inesistente (punto 120). Tuttavia, per preservare la stabilità del sistema, resta fermo il principio per cui tale mancanza di indipendenza deve essere rigorosamente comprovata e non meramente asserita, garantendo così un equilibrio tra il rigore dei valori e la certezza del diritto (punto 124)³⁹.

Al termine dell'analisi relativa alla prima censura (nella sua seconda parte), la CGUE ha rilevato come con la pronuncia del TK del 14 luglio 2021 la frattura si sia definitivamente consumata. Denegando esplicitamente la natura vincolante delle ordinanze cautelari della Corte, con tale atto di censura la Consulta polacca non ha provocato una mera frizione diplomatica, ma una vera e propria crisi strutturale che mina alle fondamenta l'intera architettura giurisdizionale dell'Unione. Sfidando apertamente le autorità di Lussemburgo, la Polonia mette a repentaglio le fondamenta del sistema giudiziario europeo, ponendo in discussione, anzitutto, quei rimedi processuali nati proprio per garantire ai cittadini una tutela legale effettiva.

Inoltre, la competenza cautelare attribuita alla CGUE dall'art. 279 TFUE integra le finalità dell'art. 19, par. 1, 2° comma, TUE. Tale potere costituisce, anzi, uno strumento essenziale per indurre gli Stati membri a modificare tempestivamente le norme nazionali contestate in un ricorso per infrazione, offrendo una risposta immediata nei casi di persistente inadempimento (punto 130).

Risulta evidente, quindi, che la I censura ha permesso alla Corte di definire i pilastri dell'ordinamento europeo e di confermare, altresì, che l'indipendenza giudiziaria è una condizione strutturale che non può essere sacrificata sull'altare di contingenze politiche interne.

³⁶ Corte giust., 5 giugno 2023, causa C-204/21, *Commissione c. Polonia*, *cit.*, punto 79.

³⁷ V., a tal fine, Corte giust., 15 luglio 2021, causa C-791/19, *Commissione c. Polonia*, *cit.*, punto 222; Corte giust., 24 giugno 2019, C-573/17, *Popławski*, ECLI:EU:C:2019:530, punto 61.

³⁸ Corte giust., 18 maggio 2021, cause riunite C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, *Asociația 'Forumul Judecătorilor Din România' e altri*, ECLI:EU:2021:393, punto 251.

³⁹ Corte giust., 13 luglio 2023, cause riunite C-615/20 e C-671/20, *YP e altri (Revoca dell'immunità di un giudice e la sua sospensione dalle funzioni)*, ECLI:EU:C:2023:562, punto 85.

Su tali premesse, la Corte ha dichiarato radicalmente incompatibili con l'ordinamento dell'Unione le pronunce del TK miranti a privare l'art. 19 TUE par. 1, 2° comma TUE, dei suoi effetti diretti.

L'aspetto più critico della controversia risiede, tuttavia, nelle pretese del TK di sindacare l'operato della CGUE. Quest'ultima ha stabilito che con la pronuncia del 7 ottobre i giudici polacchi hanno sferrato un vero e proprio «attacco frontale» e diretto all'ordine giuridico comune (punto 152), qualificando come *ultra vires* l'interpretazione dell'articolo 19 TUE da essa fornita.

Rivendicando l'efficacia *erga omnes* delle proprie decisioni, le argomentazioni del TK in effetti non si limitano a una divergenza nell'esegesi delle fonti del diritto polacco e del diritto UE. Detto Tribunale ha cercato di impedire il riconoscimento da parte delle autorità polacche delle funzioni della Corte, riservandosi il potere di scrutinare in futuro ogni decisione di quest'ultima in nome della protezione dell'identità nazionale (punto 153). Tale posizione configura un insanabile conflitto di sovranità che mina il principio di conferimento dei poteri sancito dall'articolo 5, par. 2, TUE.

A questo punto, il ragionamento dei giudici di Lussemburgo si è arricchito di un'ulteriore considerazione. Che l'ordinamento dell'Unione è, non già il prodotto di un mero accordo tra le parti contraenti, ma rappresenta le fondamenta di una comunità di diritto, di cui i Trattati sono la Carta costituzionale (punto 164)⁴⁰. In questa visione monista⁴¹, l'*ordo constituens* europeo costituisce un ordinamento autonomo, caratterizzato da una precisa gerarchia delle fonti e retto dai principi cardine del primato e dell'effetto diretto, principi che vincolano in maniera interdipendente Stati membri e istituzioni europee (punti 165 e 166). Come stabilito sin dalla storica sentenza Costa contro Enel (punto 170), il primato garantisce che nessun provvedimento unilaterale dei singoli Stati possa prevalere sulle regole comuni. Ciò è essenziale per preservare l'uguaglianza tra i Paesi membri (punto 172) e per impedire che uno di essi si sottragga agli obblighi condivisi attraverso misure interne, alterando così l'equilibrio della cooperazione europea⁴².

Ad avviso dei giudici europei, il principio di autonomia del diritto UE funge da dispositivo di raccordo e bilanciamento tra la dimensione costituzionale sovranazionale e quella degli Stati membri. Esso è, invero, la colonna portante dell'ordinamento giuridico europeo (punto 176)⁴³, come sistema autosufficiente di norme. Nondimeno, non deve essere inteso come una negazione delle identità nazionali, bensì come lo strumento che le ricuce e le protegge all'interno di una cornice comune basata sullo Stato di diritto.

A tal proposito, nella pronuncia in commento si rinvergono larvamente le considerazioni del Presidente della Corte, K. Lenaerts, delle quali è tributario in una celebre

⁴⁰ Corte giust., 14 dicembre 1991, parere 1/91, ECLI:EU:C:1991:490.

⁴¹ S. QUADRI, *Il valore della teoria monista a tutela dell'integrazione del mercato nell'Unione europea*, in M. L. TUFANO, S. PUGLIESE, M. D'ARIENZO (a cura di), *Sovranazionalità e sovranismo in tempo di COVID-19*, Bari, 2021.

⁴² D'altra parte, secondo la Corte, l'istituzione di un sistema giuridico integrato come quello della Comunità è accettata dagli Stati membri sulla base della reciprocità. Qualsivoglia condotta ostativa di uno Stato membro violerebbe il principio di non discriminazione basato sulla nazionalità. F. L. GATTA, *La legge (dell'Unione europea) è uguale per tutti: il principio di uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati*, in *Dir. un. eur.*, 2024.

⁴³ Corte giust., 6 marzo 2018, causa C-284/16, *Achmea*, ECLI:EU:C:2018:158, punto 34.

opera dottrinale. Egli ha affermato che il principio di autonomia dell'ordinamento dell'Unione rappresenta il pilastro fondamentale per tutelarne i valori cardine e l'identità istituzionale. Tale principio non si traduce in un'imposizione di modelli costituzionali inflessibili, ma definisce l'alveo comune nel quale i singoli Stati esercitano le proprie prerogative sovrane. Di fronte alla recrudescenza globale dei regimi autoritari, pertanto, l'autonomia assicura all'UE la capacità di agire come attore di punta nella salvaguardia dei diritti fondamentali e della democrazia⁴⁴.

Proprio in merito al rapporto di interdipendenza tra identità nazionali e identità comune europea, la CGUE ha integrato le conclusioni dell'AG, che come anticipato appaiono piuttosto caute sul punto, delineando i contorni di un'identità costituzionale europea non regressiva fondata sullo Stato di diritto (punto 180). Allo stesso tempo, ha riaffermato che l'indipendenza dei sistemi giudiziari, derivante dal combinato disposto degli artt. 19 e 2 TUE, è un presidio del principio di autonomia del diritto dell'Unione (punto 181).

Di seguito, ha precisato che nel momento dell'adesione, avvenuta il 1° maggio 2004⁴⁵, la Polonia ha recepito integralmente l'*acquis* normativo europeo, inclusi gli atti di diritto derivato (punto 183)⁴⁶ e i valori di cui all'art. 2 TUE. E ha ribadito che il rispetto di tali valori, che definiscono l'identità costituzionale europea, costituisce un vincolo permanente e irreversibile. Detto vincolo informa il rapporto associativo anche nella fase post-adesione, trovando nel principio di leale cooperazione il proprio principio applicativo (punti 185-186).

Di conseguenza, qualora le autorità nazionali violino i valori fondativi dell'Unione di cui all'art. 2 TUE, la CGUE interviene nell'esercizio delle proprie competenze giurisdizionali per assicurarne l'osservanza e la corretta interpretazione, salvaguardando contemporaneamente l'integrità del sistema. Quando sono in gioco i valori fondamentali, il sindacato della Corte incontra un unico limite nelle condizioni di ammissibilità dei ricorsi, essendo suo compito incommutabile quello di impedire che il richiamo alla sovranità pregiudichi l'effettività e la tenuta dell'ordinamento giuridico europeo.

D'altra parte, il sistema giuridico dell'Unione europea si fonda su un delicato equilibrio tra il rispetto delle prerogative statali e la necessità di un'interpretazione uniforme del diritto dell'UE. In questo contesto, l'art. 4, par. 2 TUE, pur imponendo il rispetto delle identità nazionali, non costituisce una clausola di supremazia rispetto ai valori fondanti di cui agli artt. 2 e 19 TUE. Rivolgendosi, a questo punto, apertamente allo Stato polacco, la CGUE ha affermato che l'osservanza dei valori non può che ergersi a presupposto intrinseco e non negoziabile per la partecipazione di ogni Stato membro all'ordine giuridico europeo (punti 191-193).

⁴⁴ K. LENAERTS, J. GUTIÉRRES-FONS, *Epilogue: High hopes. Autonomy and identity of the EU*, in *Eur. Papers*, 2023, pp.1496-1511.

⁴⁵ La firma del Trattato di adesione, propedeutica all'ingresso della Polonia nell'UE nel 2004, è datata il 16 aprile 2003. La successiva ratifica è avvenuta il 25 maggio 2003. V. Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in Gazzetta ufficiale n. L 236 del 23 settembre 2003, EUR-Lex - 12003TN01 - IT.

⁴⁶ Corte giust., 21 marzo 2019, causa C-127/17, *Commissione c. Polonia*, ECLI:EU:C:2019:236, punto 103. Del resto, nella sentenza K 18/04 dell'11 maggio 2005 il TK dichiarava conforme a costituzione il diritto derivante dal trattato di adesione affermando il suo ingresso con effetto diretto nell'ordinamento giuridico polacco. Si consulti: Konstytucyjność przekazania kompetencji organizacji międzynarodowej.

È significativo, sotto questo profilo, che la CGUE abbia descritto l'adesione come un processo di acquisizione di regole vincolanti. L'adesione all'Unione non costituisce, invero, un semplice atto formale, ma l'accettazione integrale del modello liberal-democratico⁴⁷. Tale modello opera come un limite intrinseco all'esercizio della sovranità nazionale, imponendo agli Stati membri un impegno rigoroso verso standards strutturali comuni e prevenendo divergenze nazionali che possano compromettere l'omogeneità dei valori europei⁴⁸.

Il cuore del sistema, ed è utile ribadirlo, risiede nella competenza esclusiva della CGUE nell'interpretare il diritto UE in modo definitivo e nel pronunciarsi sulla validità degli atti dell'Unione (punti 205-208). Sottrarre ad essa la competenza esclusiva sull'interpretazione vincolante e sulla validità degli atti dell'Unione equivarrebbe a scardinare il sistema giudiziario europeo, basato sul dovere da parte dei suoi operatori di uniformità del diritto UE.

La Corte, in effetti, mira a impedire che prassi nazionali difformi si consolidino in precedenti pericolosi, rammentando che i giudici interni non possono definire autonomamente i limiti della giurisdizione dell'Unione. Poiché le competenze dell'UE sono già rigorosamente perimetrare dai Trattati (art. 4, par. 1, e art. 5, par. 2, TUE), il sistema dei rimedi giurisdizionali previsti a livello UE agisce come collante tra i vari ordinamenti. Tale meccanismo tutela l'unità del diritto dell'Unione, assicurando il rispetto della certezza del diritto e l'uguaglianza di Stati e cittadini⁴⁹.

Poi, riprendendo e approfondendo le sue argomentazioni sull'importanza del rinvio pregiudiziale e della cooperazione tra Corti, la CGUE ha chiarito che l'autonomia dell'ordinamento dell'UE impedisce qualsiasi scrutinio esterno sulle sue sentenze (punto 216). Di conseguenza, qualora i giudici nazionali nutrano incertezze sulla portata delle prerogative dell'Unione o sulla validità di un suo atto – per un presunto eccesso di potere o per la violazione del dovere di rispettare le specificità nazionali degli Stati – tali dubbi possono essere sollevati solo attraverso un confronto diretto con la Corte (punto 222). Lo stesso principio vige quando le perplessità riguardano l'interpretazione del diritto UE fornita dalla Corte stessa come nel caso di specie. Parimenti, le Corti Costituzionali non possono rifiutarsi di applicare le sentenze della CGUE rivendicando l'inalienabilità della sovranità nazionale o eccependo un uso improprio del potere da parte dei giudici dell'Unione (punto 224).

In tale scenario, l'obbligo di rinvio pregiudiziale a fronte di dubbi sulla portata delle competenze dell'Unione, nonché il divieto di deroga unilaterale e di disapplicazione discrezionale delle norme UE invocati come conseguenza dell'attuazione dell'art. 4, par. 2, TUE costituiscono le regole di condotta processuale che il sistema impone a carico dei giudici nazionali, in qualità di garanti nazionali dell'ordine legale europeo. La mancata osservanza delle regole prestabilite genera, in ultimo, una violazione dei Trattati, poiché mina l'unità e la coerenza dell'integrazione europea.

Accogliendo la II censura, la CGUE ha, quindi, inequivocabilmente affermato che i giudici costituzionali hanno violato i principi di autonomia, primazia, efficacia e applicazione

⁴⁷ Che il modello istituzionale di riferimento sia quello democratico, al cui rispetto deve essere rivolto l'impegno ineludibile degli Stati membri si evince dalla giurisprudenza. V. Conclusioni dell'Avvocato generale Maduro, presentate il 21 maggio 2008, causa C-127/07, *Arcelor Atlantique e Lorraine e a.*, ECLI:EU:2008:292, punto 16.

⁴⁸ F. CASOLARI, *Il processo di europeizzazione delle identità nazionali degli Stati membri: riflessioni sulle traiettorie del costituzionalismo europeo*, in *Riv. Quad., Atti del V Convegno nazionale AISDUE*, 2024.

⁴⁹ Corte giust., 28 marzo 2017, C-72/15, *Rosneft*, ECLI:EU:C:2017:236, punto 217.

uniforme del diritto UE, oltre che il già menzionato principio dell'effetto vincolante delle sentenze europee.

La Corte ha, infine, concluso la propria analisi con un'osservazione decisiva volta a porre un freno alla deriva degli organi giudiziari in Polonia (III censura). Essa ha stabilito in modo definitivo come l'investitura di tre giudici del TK nel dicembre 2015, unitamente alla nomina della sua Presidenza nel dicembre 2016, sia stata inficiata dall'inosservanza di norme essenziali sulle procedure di nomina in Polonia. Tali irregolarità non rappresentano meri vizi formali, ma pregiudicano i requisiti fondamentali di un organo giudiziario che, per il diritto dell'Unione, deve qualificarsi come indipendente, imparziale e istituito per legge (punti 224-232).

Secondo la Corte, le criticità emerse nel 2015 hanno minato l'integrità del processo di nomina, alimentando dubbi ragionevoli sulla neutralità del TK rispetto alle pressioni politiche (punti 260-264). In quest'ottica, il principio dello Stato di diritto non si limita a garantire l'aggancio giuridico dell'esistenza di un tribunale, ma permea anche la composizione delle sezioni giudicanti e ogni disciplina interna che regoli la partecipazione dei magistrati all'esame dei casi (punto 265). Di conseguenza, un'irregolarità nel processo di nomina assume rilevanza quando è idonea a determinare un rischio sistemico di violazione grave e persistente (punto 268). Ciò accade, in particolare, quando l'esecutivo esercita una discrezionalità eccessiva, compromettendo la percezione pubblica di imparzialità e violando le regole fondamentali che presiedono al funzionamento del sistema giudiziario⁵⁰.

Questa valutazione complessiva, confermata dalla sentenza del 22 febbraio 2022 (*Openbaar Ministerie*)⁵¹, evidenzia come l'interferenza del potere esecutivo sul ruolo del Parlamento nelle procedure di nomina rappresenti un *gap* sistemico (punto 270). In questo contesto, appare decisivo il dialogo tra la CGUE e la Corte EDU (punto 272), la quale, anticipando i tempi, aveva invero già accertato come le interferenze governative in Polonia avessero inficiato la legittima composizione della sua Corte costituzionale⁵². I giudici di Strasburgo hanno, nondimeno, svolto un ruolo pionieristico nell'analizzare la «genetica della nomina», dimostrando che le modalità di selezione di un giudice non possono essere dissociate dalla sua effettiva indipendenza. In altre parole, hanno chiarito che una nomina irregolare non lede solo una procedura formale, ma colpisce la sostanza del diritto a un equo processo, poiché un giudice nominato illegittimamente non può essere considerato né indipendente né istituito per legge⁵³. La conferma da parte dei giudici del Kirckberg che le sentenze emesse da giudici nominati irregolarmente devono esser considerate inesistenti per l'ordinamento dell'Unione⁵⁴,

⁵⁰ S. CRESPI, *La protezione dello Stato di diritto nel sistema dell'Unione europea: cosa resta da fare?*, in *questa Rivista*, 2024, pp. 326-374.

⁵¹ Corte giust., 22 febbraio 2022, C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, *Openbaar Ministerie (Tribunale istituito per legge nello Stato membro emittente)*, ECLI:EU:C:2022:100.

⁵² Tra le pronunce della Corte EDU relativamente alla violazione da parte della Polonia dell'articolo 6 par. 1 CEDU e del diritto ad un giudice indipendente ed imparziale vanno rammentate: Corte EDU, 8 novembre 2021, *Dolińska-Ficek et Ozimek c. Pologne*, ricorsi nn. 49868/19 e 57511/19; Corte EDU, 22 luglio 2021, *Reczkowicz c. Pologne*, ricorso n. 43447/19; Corte EDU, 29 giugno 2021, *Broda et Bojara c. Pologne*, ricorsi nn. 26691/18 e 27367/18; Corte EDU, 23 novembre 2023, *Wałęsa c. Polonia*, ricorso n.50849/21; Corte EDU, 14 dicembre 2023, *ML c. Polonia*, ricorso n.40119/21. I ricorsi individuali pendenti sono riportati al 10 dicembre 2025 in numero di 1222, mentre la CGUE è chiamata a decidere su oltre 50 richieste di pronuncia pregiudiziale.

⁵³ J. MEYER-LADEWIG, *The Rule of Law in the Case Law of the Strasbourg Court*, in H.S. BLANKE, S. MANGIAMELI (a cura di), *The European Union After Lisbon*, Springer, 2011, pp. 233-249.

⁵⁴ Benché, come osservato da J. Jaraczewski e L. Pech, la Corte non abbia fornito precisi chiarimenti in merito agli effetti delle pronunce di un organismo illegittimo, si rimanda a: Corte giust., 4 settembre 2025, causa C-

tuttavia, segna una transizione decisiva da una fase di cauto dialogo tra Corti a una di politica costituzionale militante.

La CGUE, in effetti, assume pienamente il ruolo di garante ultimo contro il *democratic backsliding* negli Stati membri, assicurando che il patto federale tra essi rimanga saldamente ancorato alla preminenza del diritto UE⁵⁵.

Quanto in ultimo al test di verifica dell'influenza politica sulla nomina del Presidente del Tribunale, la Corte ha chiuso la questione con un pesante verdetto (punto 291). A suo avviso, il processo, avvenuto ignorando i precedenti costituzionali e forzando procedure transitorie per favorire candidati di minoranza, ha consegnato al potere politico uno strumento di controllo indiretto sull'intera attività giudiziaria. Poiché la Presidenza detiene il potere di formare i collegi e dirigere i lavori, l'irregolarità della sua nomina avrebbe riverberato i propri effetti sull'intero organo, consolidando il timore di un controllo esecutivo sulla funzione giurisdizionale.

Dichiarando fondata la III censura, la CGUE ha, quindi, stabilito che il TK polacco non soddisfa i requisiti minimi di un organo giurisdizionale istituito per legge.

5. Considerazioni conclusive.

La sentenza C-448/23 non rappresenta solo l'epilogo di una disputa legale, ma costituisce un punto di svolta nell'assetto costituzionale dell'UE. Se il dialogo tra Corti è stato per anni il mantra dell'integrazione, la pronuncia del 18 dicembre 2025 sancisce, oltre la retorica, che tale dialogo non può esistere in assenza di un comune riconoscimento dello Stato di diritto.

In tale prospettiva, la decisione contribuisce a delineare con maggiore precisione la portata del principio dello Stato di diritto nel sistema costituzionale europeo⁵⁶.

In particolare, la CGUE ha confermato che l'art. 2 TUE non si limita a una funzione programmatica, ma costituisce una norma giuridica vincolante. Tale norma, codificando i pilastri costituzionali dell'Unione, possiede un'intrinseca forza cogente che permette di tradurre i valori supremi dell'ordinamento in parametri giuridici direttamente azionabili davanti alle Corti. Qualora la Corte si esprima in tal senso, confermando le aspettative generali, l'attenzione dovrà spostarsi sulla futura decisione contro l'Ungheria in materia di diritti LGBTQ+, destinata a chiarire la tenuta pratica di una progressiva tutela costituzionale⁵⁷.

Viepiù. In primo luogo, la sentenza consolida l'art. 19 TUE come norma dotata di efficacia diretta, trasformando l'obbligo di tutela giurisdizionale effettiva in un precetto operativo e incondizionato che abilita il giudice nazionale ad agire come garante nazionale della legalità europea. Il primato del diritto dell'Unione non opera più solo su norme tecniche, ma

225/22, *AW'T*, ECLI:EU:2025:649. V. J. JARACZWESKI, L. PECH, *Kangaroo Courts and EU Law. On the Court of Justice's Judgment in Commission v. Poland*, in *VerfsBlog*, 2026.

⁵⁵ P. BARD, *In courts we trust, or should we? Judicial independence as the precondition for the effectiveness of EU law*, in *ELJ*, 2022; M. BONELLI, *Infringement Actions 2.0: How to Protect EU Values before the Court of Justice*, Cambridge University Press, 2022.

⁵⁶ Resta rinviata a un successivo approfondimento l'analisi della compatibilità tra la visione di Michel Troper – che intende il processo costituente non come mero atto formale (*ordo essendi*), ma come dinamica radicata nelle istanze della società aperta – e l'evoluzione della comunità di diritto delineata dalla giurisprudenza della CGUE. M. TROPER, *Il futuro del diritto costituzionale*, in M. CARDUCCI (a cura di), *Costituzionalismi Difficili*, Lecce-Cavallino, 2004.

⁵⁷ Conclusioni dell'Avvocato generale Čapeta, presentate il 5 giugno 2025, causa C-769/22, *Commissione c. Ungheria*, cit.

interviene nel cuore del sistema istituzionale interno, imponendo la neutralizzazione di quelle sentenze nazionali, incluse quelle delle Corti Costituzionali, che minacciano l'indipendenza della magistratura. Il dovere degli Stati membri di garantire l'indipendenza della magistratura non è, dunque, soggetto a mediazioni politiche nazionali.

In tale contesto, la sentenza chiarisce che il dovere di cooperazione e il primato si estendono alle ordinanze cautelari ai sensi dell'art. 279 TFUE. In specie, il potere di disapplicazione si estende con forza anche ai provvedimenti adottati in violazione delle misure cautelari, i cui effetti legali si riproducono immediatamente dando luogo a un meccanismo di «pronto intervento» giurisdizionale⁵⁸. L'obbligo di sospendere l'applicazione di norme interne presuntivamente incompatibili con il diritto UE garantisce che la protezione dello Stato di diritto non sia solo successiva alla commissione effettiva della violazione, ma sia altresì preventiva, salvaguardando l'integrità del sistema giudiziario prima che il danno diventi irreversibile. Ignorare una sospensione disposta dai giudici di Lussemburgo costituisce, pertanto, un illecito giuridico che priva di legalità ogni atto nazionale successivo compiuto in dispregio di tale sospensione.

In secondo luogo, nel delineare l'architettura costituzionale dell'Unione, la sentenza ha chiarito che il rispetto dello Stato di diritto *ex art. 2 TUE* è un requisito tecnico vincolante per l'adesione e la permanenza nell'UE. Attraverso di essa, il contrasto tra identità costituzionale nazionale e diritto comune trova una ricomposizione sistematica: l'autonomia degli Stati membri finisce dove inizia la violazione dei valori essenziali dell'Unione.

Il rilievo sistemico della decisione risiede proprio in questo snodo. L'ordinamento UE, in quanto autonomo e fondato sui principi di primato e leale cooperazione, legittima, e anzi impone, il sindacato della Corte di giustizia sulle nomine dei magistrati nazionali.

Tale verifica non è un'ingerenza nella sovranità statale, ma una misura necessaria per garantire la «catena di legalità» tra giudici interni e CGUE. In quest'ottica, l'integrità dei sistemi di nomina (come quello previsto in seno al KRS) cessa di essere una questione puramente domestica: se il giudice non è istituito per legge a causa di vizi procedurali, la sua pronuncia perde la «patente di europeità», rimanendo esclusa dal circuito del mutuo riconoscimento.

In terzo luogo, in linea con il pensiero di Pierre Pescatore, la sentenza C-448/23 segna un passaggio decisivo nel ruolo della CGUE in funzione di giurisdizione che esercita prerogative costituzionali essenziali per l'integrazione europea.

Ad avviso del celebre giurista, la Corte è «custode degli interessi collettivi e delle prerogative delle istituzioni centrali»; al contempo, «è garanzia degli interessi legittimi degli Stati e della loro sovranità residua»⁵⁹.

In effetti, attraverso questa pronuncia, la Corte appare riaffermare con forza il proprio ruolo di Corte tra le Corti, agendo in pieno ossequio al proprio mandato istitutivo. L'intervento nei confronti della giurisdizione interna costituisce, in sostanza, l'adempimento del compito

⁵⁸ Sull'idoneità dell'ordinanza cautelare di produrre effetti giuridici nell'ordinamento costituzionale polacco si veda: S. GIANELLO, *La Corte di Giustizia ordina di sospendere l'attività giurisdizionale della Sezione disciplinare del Sad Najwyższy: alcune riflessioni a margine dell'ordinanza della Grande Sezione (causa c-791/19 R)*, in *Nomos*, 1/2020.

⁵⁹ P. PESCATORE, «La Cour en tant que juridiction fédérale et constitutionnelle». *Dix ans de jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes*. Rapport général au Congrès européen - Cologne, 24-26 aprile 1963, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 1963, pp. 520-553.

affidatole dagli Stati membri tramite i Trattati: proteggere il cittadino europeo da un potere giudiziario che rischia di apparire asservito all'esecutivo.

Questa posizione risponde innanzitutto a una fondamentale funzione federatrice. Riprendendo Pierre Pescatore, l'essenza stessa dell'integrazione risiede nell'uniformità dell'applicazione del diritto; se fosse concesso alle singole Corti Costituzionali nazionali di decidere quali parti dei Trattati applicare, l'Unione perderebbe la sua natura di comunità di diritto per regredire a fragile accordo interstatale. In questo scenario, i giudici europei assicurano che il patto federale tra gli Stati rimanga saldamente ancorato al valore supremo dello Stato di diritto.

In linea con tale logica, il ruolo della Corte sembra essere ridefinito come ultima istanza dei valori, nella misura in cui evolve da interlocutore nel dialogo tra le Corti a baluardo costituzionale attivo. Definendo i limiti invalicabili dell'identità europea, i giudici di Lussemburgo assumono il ruolo di garanti ultimi della tenuta liberale del continente contro il fenomeno della regressione democratica.

E ancora. La constatazione dell'inadempimento della Polonia, mediato dalle pronunce del suo Tribunale costituzionale, assume una valenza che supera la singola controversia. Essa si inserisce in un processo volto a eliminare ogni possibile zona d'ombra normativa interna che pretenda di sottrarsi al rispetto dei valori comuni.

Operando un ponderato bilanciamento tra i valori in gioco, la CGUE ha privilegiato i principi di legalità e indipendenza rispetto alla certezza del diritto, stabilendo che il principio di intangibilità dei giudicati talora debba recedere a fronte di violazioni sistemiche che colpiscono l'essenza stessa dell'indipendenza giudiziaria. Il superamento del giudicato, sebbene misura eccezionale, diviene, quindi, uno strumento imprescindibile per garantire la sopravvivenza dell'Unione quale ordinamento integrato e fondato sulla preminenza del diritto.

Alla luce di quanto osservato, alla sentenza *de qua* possono essere associati due ordini di effetti che ne delineano la portata strutturale nell'ordinamento europeo.

Sul piano interno, il caso della Polonia è l'esempio più attuale e concreto di come un ordinamento cerchi di risanare una crisi di illegittimità scaturita dalla ribellione della propria Corte Costituzionale.

Il nuovo corso politico polacco traduce, di fatto, la teoria in prassi. Il riconoscimento degli addebiti da parte di Varsavia e l'impegno nel ripristinare l'indipendenza giudiziaria dimostrano che la sentenza della CGUE opera quale strumento giuridico necessario per favorire una *self-repair* dello Stato membro.

Tuttavia, dopo un decennio di conflitti tra il precedente governo a guida PiS e le istituzioni europee, l'attuale governo di Donald Tusk si confronta con l'ardua gestione delle sentenze emesse da una Corte illegittima ritenute tecnicamente inesistenti. La sfida consiste nel conciliare la doverosa rimozione di atti viziati in radice per tutelare i valori fondanti dell'UE con l'esigenza di garantire la stabilità del sistema e la certezza del diritto, messi a rischio da una *tabula rasa* delle pregresse pronunce. Le soluzioni attualmente al vaglio del Parlamento affondano le proprie radici nella squalifica internazionale del Tribunale costituzionale polacco, sancita dalla CEDU nel caso Xero Flor e confermata dalla CGUE nella sentenza in esame⁶⁰.

⁶⁰ Risoluzione parlamentare del 6 marzo 2024, Druk nr 226 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Tale delegittimazione ha indotto l'esecutivo a riconoscere la necessità di azioni riparative che ripristinino il funzionamento del Tribunale costituzionale⁶¹.

Parallelamente, il progetto di reset legislativo volto a rimuovere i giudici illegittimi e ad annullare *ope legis* gli atti viziati si scontra con il potere di veto presidenziale⁶², alimentando un paradosso in cui l'ordinamento nazionale e quello europeo procedono su binari divergenti⁶³.

In questo scenario, la sentenza C-448/23 tenta di colmare tale lacuna per affermare, invece, un modello costituzionale in cui la CGUE funge da argine contro derive della sovranità nazionale lesive dei diritti fondamentali. I pronunciamenti di Lussemburgo suggellano una crisi che, comunque, pare avviata a una risoluzione, per quanto condizionata dalle dinamiche governative. Di conseguenza, qualsivoglia tentativo di ripristinare l'indipendenza della magistratura sarà salutato a Bruxelles con favore per un reintegro della Polonia, a pieno titolo, nel progetto di integrazione europea.

Sul piano esterno, la pronuncia previene il rischio di un contagio costituzionale, evitando che il modello di Varsavia offra un precedente per governi, come quello ungherese, desiderosi di legittimare visioni di democrazia illiberale attraverso la difesa della sovranità contro il presunto centralismo di Bruxelles⁶⁴.

Il rischio della frammentazione giuridica rappresenta la minaccia più insidiosa per la tenuta dell'Unione, minaccia che si concretizza in un sempre crescente particolarismo normativo. Il ricorso alle Corti Costituzionali per contestare la supremazia del diritto europeo mina le fondamenta dell'integrazione, nella misura in cui è finalizzato a declassare l'assetto europeo a una mera unione di Stati priva di una reale struttura giuridica comune⁶⁵.

In tale contesto, infatti, appare fondamentale distinguere la deriva polacca dalle tradizionali dottrine dei controlimiti elaborate da Corti storicamente autorevoli come quella tedesca o italiana. Se, ad esempio, il *BVerfG* tedesco con la sentenza *Weiss e a.*⁶⁶ ha contestato

⁶¹ Risoluzione del 18 dicembre 2024 riportata da Polskie Radio, Polish government adopts resolution addressing judiciary crisis - English Section

⁶² L'allora presidente Duda ha respinto la proposta di legge per asserita incostituzionalità. N. BOY, *A New Step in the Polish Constitutional Crisis: Should Fire be Fought with Fire? Analysis of Ruling P3/25 of the Polish Constitutional Tribunal*, in *Int'l J. Const. L. Blog*, 2025.

⁶³ Sulla possibilità di considerare soluzioni radicali per ignorare l'attuale formazione del TK e quindi rendere inattuabili le relative sentenze, si veda l'analisi riluttante di W. SADURSKI, *The CJEU Versus the Constitutional Tribunal in Poland. On the CJEU's Judgment in Case C-448/23 (European Commission v. Republic of Poland)*, in *VerfsBlog*, 2025.

⁶⁴ Lo sviluppo epidemico del *rule of law backsliding* ha condotto il 4 dicembre 2024 a una procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria per l'approvazione della legge sulla protezione della sovranità che, secondo la Commissione, elude con ogni evidenza la protezione dei diritti fondamentali. V. Conclusioni dell'Avvocato generale Kokott, presentate il 12 febbraio 2026, C-829/24, *Commissione c. Ungheria (Protection contre l'ingérence politique étrangère)*, ECLI:EU:2026:90. Si confronti, inoltre, la recente procedura di infrazione avviata il 21 novembre 2025 dalla Commissione contro la Slovacchia (INFR(2025)22081), per l'approvazione di un pacchetto di emendamenti costituzionali nello scorso settembre. Tale pacchetto violerebbe il principio del primato. P. FARAGUNA, *Revisione costituzionale contro primato. La Commissione apre una procedura di infrazione nei confronti della Slovacchia*, in *Riv. cont. eur.*, 1/2026.

⁶⁵ Sulla prospettiva allarmante di una «Polexit giudiziaria» provocata dalla trasformazione del TK in organo di validazione politica e sul conflitto tra giurisdizioni, descritto come un'autentica «guerra dei giudici», si veda: C. CURTI GALDINO, *In cammino verso la Polexit? Prime considerazioni sulla sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 7 ottobre 2021*, in *federalismi.it*, vol. 24/2021.

⁶⁶ BVerfG, 5 maggio 2020, 2 BvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 1651/15, *Urteil des Zweiten Senats* DE: BVerfG:2020:rs20200505.2bvr085915. La pronuncia della CGUE contestata è: Corte giust., 11 dicembre 2018, C-493/17, *Weiss e a.*, ECLI:EU:C:2018:1000.

una decisione della CGUE su una specifica ripartizione di competenze tecniche, la Polonia ha invece operato un salto di scala, mettendo in discussione l'architettura stessa dei valori fondamentali di cui all'art. 2 TUE e l'indipendenza della magistratura. Si osserva, dunque, un uso strumentale della sovranità: mentre le Corti dell'Europa occidentale invocano i controlimiti per elevare la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, il Tribunale polacco sembra averli utilizzati come scudo per sottrarre il potere esecutivo al controllo giurisdizionale⁶⁷.

Questa tensione dimostra che il primato del diritto dell'Unione non è più un dogma inattaccabile, bensì un terreno di scontro aperto tra diverse visioni della democrazia. Malgrado la più volte affermata svolta legalitaria polacca, la sfida sollevata rimane un monito per l'intero continente. Che la tutela dello Stato di diritto non è solo una questione procedurale, ma il presupposto esistenziale per la salvaguardia della comunità di valori europea.

La pronuncia, in ultimo, potrebbe non limitarsi a tanto. Ma configurarsi come un'esortazione affinché l'Unione evolva, oltre la dimensione del mercato unico, in una comunità di destino, dalla quale gli Stati membri non possono svincolarsi, se non attraverso l'estrema *ratio* del recesso.

⁶⁷ Sull'incompatibilità strutturale della posizione del governo polacco con il sistema di protezione dei diritti fondamentali nel continente e sul complesso rapporto con il Consiglio d'Europa, oltre che con le Corti sovranazionali, si veda: F. MAURI, *Il Tribunale costituzionale polacco, le Corti sovranazionali e la salvaguardia dello Stato di diritto in Europa*, in *Giurcost*, 1/2022, p.125 ss.